

STATUTO

CEMENTIR HOLDING N.V.

Traduzione di cortesia in lingua italiana.

In caso di conflitto tra il testo in lingua olandese e la traduzione in lingua italiana del presente statuto, prevarrà il testo in lingua olandese.

1 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI.

1.1 Definizioni.

In questo statuto, i termini di seguito elencati hanno il significato di seguito indicato:

Amministratore	:	un Amministratore Esecutivo o Non Esecutivo;
Amministratore Esecutivo	:	un componente del Consiglio nominato come Amministratore Esecutivo;
Amministratore Non Esecutivo	:	un componente del Consiglio nominato come amministratore non esecutivo;
Amministratore Senior Non Esecutivo	:	l'Amministratore Non Esecutivo nominato come Amministratore Non Esecutivo Senior che rivestirà il ruolo di presidente del Consiglio ai sensi della legge olandese;
Assemblea Generale	:	l'organo societario composto da Azionisti e altre Persone in possesso di Diritti Assembleari / l'assemblea in cui gli Azionisti e tutte le altre Persone con Diritti Assembleari si riuniscono;
Azione	:	un'azione ordinaria del capitale sociale della Società;
Azionista	:	il titolare di una o più Azioni;
Bilancio di Esercizio	:	il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2:361 BW;
BW	:	il Codice Civile Olandese (<i>Burgerlijk Wetboek</i>);
CEO	:	l'Amministratore Esecutivo designato come amministratore delegato/CEO;
Consiglio Controllata	:	il consiglio di amministrazione della Società; una controllata della Società ai sensi dell'articolo 2:24b BW;
Diritti Assembleari	:	il diritto, in proprio o per delega, di partecipare all'Assemblea Generale;
Persone con Diritto di Voto	:	gli Azionisti in possesso del diritto di voto, i titolari di un diritto di usufrutto in possesso del diritto di voto nonché i titolari di un diritto di pegno in possesso del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 8.4.1;
Persone in possesso di Diritti Assembleari	:	gli Azionisti, i titolari di un diritto di usufrutto in possesso di Diritti Assembleari nonché i titolari di un diritto di pegno in possesso di Diritti Assembleari, ai sensi dell'articolo 8.4.1;
Presidente	:	l'Amministratore Esecutivo designato come Presidente;

Record Date	:	28 giorni prima della data dell'Assemblea Generale, o altri termini stabiliti dalla legge;
Regolamento del Consiglio	:	il regolamento adottato dal Consiglio di cui all'articolo 7.1.4 del presente statuto;
Relazione sulla Gestione	:	la relazione sulla gestione della Società di cui all'articolo 2:391 BW;
Sistema di Scritture Contabili	:	indica qualsiasi sistema di inserimento contabile nel Paese in cui le Azioni sono quotate di volta in volta;
Società	:	la Società a cui si riferisce il presente statuto;
Società del Gruppo	:	una società del gruppo della Società ai sensi dell'articolo 2:24b BW.

1.2 Interpretazione.

1.2.1 I richiami a disposizioni di legge si riferiscono a tali disposizioni come di volta in volta in vigore.

1.2.2 I termini definiti al singolare hanno significato corrispondente al plurale.

1.2.3 Ogni riferimento ad un genere include tutti i generi.

2 DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO

2.1 Denominazione. Sede sociale.

2.1.1 La denominazione della Società è Cementir Holding N.V.

2.1.2 La Società ha sede sociale ad Amsterdam, in Olanda.

2.1.3 Il Consiglio può istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici amministrativi sia in Olanda che all'estero.

2.2 Oggetto.

2.2.1 La Società ha per oggetto:

- (a) La produzione di cemento, calce e, in generale, leganti idraulici, di materiali da costruzione ed affini nonché quelle complementari, accessorie ed ausiliarie, compreso l'esercizio di cave e miniere, ed il commercio dei prodotti delle industrie sopraccennate ed affini, di materie prime, di beni strumentali, di prodotti semilavorati e finiti comunque connessi o comunque strumentali all'espansione dell'attività della Società o delle sue Società del Gruppo, e relativi servizi di trasporto in qualsiasi forma;
- (a) incorporare, partecipare e gestire altre società e imprese;
- (b) prestare servizi amministrativi, tecnici, finanziari, economici o manageriali ad altre società, persone e imprese;
- (c) acquisire, alienare, gestire e utilizzare beni immobili, beni personali e altri beni, inclusi brevetti, diritti sui marchi, licenze, permessi e altri diritti di proprietà industriale;
- (d) prendere, concedere e raccogliere fondi, compresa l'emissione di obbligazioni, vaglia cambiari o altri strumenti finanziari e stipulare accordi in relazione alle suddette attività;
- (e) fornire garanzie, impegnare la Società e impegnare il proprio patrimonio per obbligazioni della Società, delle Società del Gruppo e di terzi;
- (f) svolgere tutte le attività accessorie o comunque relative a tutte le attività sopra elencate.

3 CAPITALE SOCIALE.

3.1 Assetto azionario.

- 3.1.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000) suddiviso in numero cinquecento milioni (500.000.000) di azioni, ciascuna del valore nominale di 1 Euro (un Euro).
- 3.1.2 Le Azioni sono registrate e numerate consecutivamente da 1 in avanti.
- 3.1.3 Il Consiglio può stabilire che allo scopo di negoziare e trasferire le Azioni in un mercato estero, le Azioni vengano registrate nel Sistema di Scritture Contabili in conformità con i requisiti della borsa estera pertinente.
- 3.1.4 Non saranno emessi certificati azionari.

3.2 Emissione di Azioni.

- 3.2.1 Le azioni sono emesse ai sensi di una delibera del Consiglio qualora il Consiglio sia stato autorizzato a farlo mediante una delibera assembleare per un periodo determinato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. La delibera dell'Assemblea Generale deve indicare il numero di Azioni che possono essere emesse. L'autorizzazione può essere prorogata per specifici periodi consecutivi con il dovuto rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Salvo diversa previsione al momento della sua concessione, l'autorizzazione non può essere revocata.
- 3.2.2 Se e nella misura in cui il Consiglio non è autorizzato ai sensi dell'articolo 3.2.1, l'Assemblea Generale può deliberare di emettere Azioni su proposta del Consiglio.
- 3.2.3 Gli articoli 3.2.1 e 3.2.2 si applicano analogamente alla concessione di diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non all'emissione di Azioni a una persona che esercita un diritto precedentemente acquisito per la sottoscrizione di Azioni.

3.3 Pagamento delle Azioni.

- 3.3.1 Le azioni possono essere emesse solo dietro pagamento del loro valore nominale più, se l'Azione è sottoscritta per un importo superiore, la differenza tra questi importi. Le azioni sono emesse in conformità degli articoli 2:80, 2:80a e 2:80b BW;
- 3.3.2 Il pagamento delle Azioni deve essere eseguito in contanti qualora non sia stato convenuto un conferimento alternativo. Il pagamento non in contanti deve essere eseguito conformemente alle disposizioni dell'articolo 2:94b BW.
- 3.3.3 Il pagamento può avvenire in valuta estera fatto salvo il consenso della Società e conformemente all'articolo 2:80a(3) BW.
- 3.3.4 Le Azioni emesse (i) a favore di dipendenti o ex dipendenti della Società o di una Società del Gruppo e (ii) Amministratori ed ex Amministratori al fine di ottemperare a un obbligo della Società ai sensi di un piano di compensi basati su Azioni della Società possono essere pagate imputando l'importo relativo alle riserve della Società.
- 3.3.5 Il Consiglio può compiere atti giuridici di cui all'articolo 2:94 BW senza la previa approvazione dell'Assemblea Generale.

3.4 Diritto di prelazione.

- 3.4.1 A fronte dell'emissione di Azioni, ogni Azionista ha un diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni di nuova emissione in proporzione all'ammontare totale delle sue Azioni. Il diritto di prelazione non si applica a:
 - (a) Azioni emesse a favore di dipendenti della Società o di una Società del Gruppo;
 - (b) Azioni che vengono emesse a fronte di un pagamento diverso dal contante; e
 - (c) Azioni emesse in favore di una persona che esercita un precedente diritto acquisito di sottoscrizione delle Azioni.
- 3.4.2 Il Consiglio può decidere di limitare ovvero escludere i diritti di prelazione solo e nella misura

in cui sia stato appositamente autorizzato dall'Assemblea Generale per un determinato periodo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale decisione può essere estesa per periodi consecutivi in osservanza delle disposizioni di legge. Salva diversa previsione al momento della sua concessione, l'autorizzazione non può essere revocata.

3.4.3 Se e nella misura in cui il Consiglio non è autorizzato ai sensi dell'articolo 3.4.2, i diritti di prelazione possono essere limitati o esclusi da una delibera dell'Assemblea Generale dietro proposta del Consiglio.

La delibera dell'Assemblea Generale che limiti o escluda i diritti di prelazione e la delibera che autorizzi il Consiglio come specificato all'articolo 3.4.2, richiedono i due terzi (2/3) della maggioranza dei voti espressi qualora nell'Assemblea Generale sia rappresentato meno della metà (1/2) del capitale sociale.

3.4.4 Fatto salvo l'articolo 2:96a BW all'adozione di una delibera concernente l'emissione di Azioni, l'Assemblea Generale ovvero il Consiglio stabilisce le modalità e i tempi per l'esercizio dei diritti di prelazione.

3.4.5 Il presente articolo si applica anche nel caso di attribuzione di diritti di sottoscrizione delle Azioni.

3.5 Comproprietà.

I soggetti comproprietari delle medesime Azioni potranno essere rappresentati innanzi alla Società esclusivamente mediante rappresentante congiuntamente incaricato dai predetti soggetti in forma scritta.

Il Consiglio può, sulla base di determinate condizioni, concedere una deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo 3.5.

4 AZIONI PROPRIE E RIDUZIONE DEL CAPITALE.

4.1 Riacquisto di Azioni. Cessione di Azioni.

4.1.1 La Società può riacquistare Azioni a fronte di pagamento qualora e nella misura in cui l'Assemblea Generale abbia autorizzato il Consiglio a farlo e nel rispetto delle altre disposizioni di legge applicabili. Tale autorizzazione è valida per un periodo specifico nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea Generale determina nella propria autorizzazione il numero di Azioni che la Società può riacquistare nonché le modalità e l'intervallo di prezzo. L'acquisto da parte della Società di Azioni parzialmente sottoscritte è nullo ed invalido.

4.1.2 L'autorizzazione dell'Assemblea Generale di cui all'articolo 4.1.1 non è richiesta se la Società riacquisti Azioni interamente sottoscritte allo scopo di trasferirle ai dipendenti della Società o di una Società del Gruppo dietro apposito piano di compensi, a condizione che tali Azioni siano quotate su un mercato azionario ufficiale.

4.2 Riduzione di capitale.

L'Assemblea Generale può decidere, su proposta del Consiglio, di ridurre il capitale sociale emesso (i) riducendo il valore nominale delle Azioni con modifica dello statuto, o (ii) annullando le Azioni detenute dalla Società.

5 TRASFERIMENTO DI AZIONI.

5.1.1 Il trasferimento dei diritti detenuti dagli Azionisti con riferimento alle Azioni incluse nel Sistema di Scritture Contabili deve aver luogo conformemente alla normativa applicabile al relativo Sistema di Scritture Contabili.

5.1.2 Il trasferimento di un'Azione richiede un atto stipulato a tal fine e, salvo nel caso la Società stessa partecipi alla transazione, una presa d'atto scritta del trasferimento da parte della Società. Una notifica dell'atto di trasferimento o di una copia autenticata da notaio o di un

suo estratto alla Società equivarrà alla presa d'atto di cui al presente articolo 5.1.2.

- 5.1.3 L'articolo 5.1.2 si applica *mutatis mutandis* alla creazione di un diritto limitato su un'Azione, a condizione che un pegno possa essere creato senza presa d'atto o notifica alla Società, nel qual caso si applica l'articolo 3:239 BW e la presa d'atto da parte della Società o la notifica alla Società sostituiranno l'annuncio di cui all'articolo 3:239(3) BW.

6 LIBRO SOCI E DIRITTI LIMITATI SU AZIONI.

6.1 Libro soci.

- 6.1.1 Il Consiglio deve tenere un libro soci che deve essere regolarmente aggiornato.
- 6.1.2 Nel libro soci sono registrati i nomi e gli indirizzi di ciascun Azionista, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge o ritenuta opportuna dal Consiglio.
Gli Azionisti dovranno comunicare tempestivamente al Consiglio tutti i dati necessari. Ogni conseguenza della mancata o incorretta predetta comunicazione sarà a carico dell'Azionista interessato.
- 6.1.3 Il libro può essere tenuto in varie copie e in vari luoghi. Parte di esso può anche essere conservato al di fuori dell'Olanda al fine di adempiere alla legge locale o conformemente alle norme di borsa.
- 6.1.4 Qualora un Azionista lo richieda, il Consiglio fornisce all'Azionista, a titolo gratuito, un documento scritto riportante le informazioni contenute nel registro riguardanti le Azioni registrate a nome dell'Azionista.
- 6.1.5 Le disposizioni di cui agli articoli 6.1.2 e 6.1.4 si applicano analogamente ai titolari di un diritto di usufrutto o un diritto di pegno su una o più Azioni, ad eccezione del titolare di un diritto di pegno creato senza presa d'atto della Società o notifica alla Società.

6.2 Diritto di pegno.

- 6.2.1 Le Azioni possono essere oggetto di pegno.
- 6.2.2 Se un'Azione è gravata da diritto di pegno, i diritti di voto inerenti tale Azione spetteranno all'Azionista, salvo che al momento della creazione del pegno i diritti di voto siano stati concessi al creditore pignoratizio. I creditori pignoratizi con diritti di voto dispongono dei Diritti Assembleari.
- 6.2.3 Gli Azionisti che a seguito del conferimento di un diritto di pegno non dispongono di diritti di voto hanno i Diritti Assembleari. I creditori pignoratizi senza diritti di voto non dispongono dei Diritti Assembleari.

6.3 Diritto di usufrutto.

- 6.3.1 Sulle Azioni può essere costituito un diritto di usufrutto.
- 6.3.2 Se è stato costituito un diritto di usufrutto su un'Azione, l'Azionista detiene i diritti di voto ad essa inerenti, salvo che al momento della costituzione dell'usufrutto i diritti di voto siano stati concessi all'usufruttuario.
- 6.3.3 Gli Azionisti che a seguito della costituzione di un diritto di usufrutto non dispongono dei diritti di voto hanno i Diritti Assembleari. Gli usufruttuari senza diritti di voto non dispongono dei Diritti Assembleari.

7 GESTIONE: SISTEMA MONISTICO DEL CONSIGLIO.

7.1 Consiglio: composizione e divisione dei compiti.

- 7.1.1 La Società è gestita dal Consiglio. Il Consiglio è composto da uno (1) o più Amministratori Esecutivi e da uno (1) o più Amministratori Non esecutivi, a condizione che il numero totale degli Amministratori non sia minore di cinque (5) e maggiore di quindici (15). L'Assemblea Generale stabilisce il numero totale degli Amministratori.
- 7.1.2 Il Consiglio conferisce agli Amministratori i titoli che ritiene opportuni. Il Consiglio nomina un

Amministratore Esecutivo quale CEO e Presidente per un periodo stabilito dallo stesso Consiglio, a condizione che qualora sia in carica un solo Amministratore Esecutivo, tale Amministratore Esecutivo sarà automaticamente CEO e Presidente.

Il Consiglio nominerà tra gli Amministratori Non Esecutivi un Amministratore Senior Non Esecutivo per un periodo stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio può nominare uno (1) o più dei suoi Amministratori Non Esecutivi come Vice Presidente per un periodo stabilito dal Consiglio. Se l'Amministratore Senior Non Esecutivo è assente o non è disposto ad accettare la nomina, i compiti dell'Amministratore Senior Non Esecutivo che gli sono stati affidati dal Consiglio vengono affidati a un Vice Presidente.

Il Consiglio può revocare i titoli concessi agli Amministratori in qualsiasi momento, restando inteso che quando vi è un solo Amministratore Esecutivo in carica, i titoli di CEO e Presidente non possono essere revocati.

7.1.3 Gli Amministratori Non Esecutivi supervisionano la politica e l'esercizio di funzioni degli Amministratori Esecutivi, gli affari generali della Società e le sue attività e conferiscono consigli agli Amministratori Esecutivi. Gli Amministratori Non Esecutivi svolgono inoltre i compiti loro assegnati ai sensi della legge o del presente statuto. Gli Amministratori esecutivi forniranno tempestivamente agli Amministratori Non Esecutivi le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

7.1.4 Nel rispetto del presente statuto, il Consiglio adotta un regolamento che disciplina la sua organizzazione interna, le modalità di assunzione delle decisioni, la composizione, i doveri e l'organizzazione di comitati e qualsiasi altro aspetto concernente il Consiglio, gli Amministratori Esecutivi, gli Amministratori Non Esecutivi e i comitati costituiti dal Consiglio.

7.1.5 Il Consiglio può ripartire i propri compiti e poteri tra gli Amministratori con il Regolamento del Consiglio o altrimenti per iscritto, a condizione che i seguenti compiti e poteri non siano attribuiti agli Amministratori Esecutivi:

- (a) supervisionare l'operato degli Amministratori Esecutivi;
- (b) effettuare una nomina ai sensi dell'articolo 7.2.1;
- (c) impartire istruzioni al revisore conformemente all'articolo 9.2.2.

Gli Amministratori possono adottare delibere legalmente valide in riferimento a questioni che rientrano nell'ambito dei compiti loro attribuiti dal Regolamento del Consiglio.

7.2 Consiglio: nomina, sospensione e revoca.

7.2.1 Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea Generale su:

- (a) proposta del Consiglio;
- (b) proposta di uno o più Azionisti che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale di cui all'articolo 8.3.4, a condizione che la proposta sia stata comunicata al Consiglio conformemente agli articoli 8.3.4 e 8.3.5.

7.2.2 Dovrà essere indicato se una persona viene proposta per la nomina di Amministratore Esecutivo o Amministratore non Esecutivo

7.2.3 Un Amministratore viene nominato per periodo un massimo di tre (3) anni, salvo il caso di dimissioni rassegnate prima della scadenza del termine, sino alla prima Assemblea Generale tenuta dopo i tre (3) anni dalla sua nomina. Un Amministratore può essere nominato nuovamente nel rispetto della frase che precede. Mediante delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio, il periodo massimo di tre (3) anni può essere derogato. Il Consiglio può redigere un programma di avvicendamento per gli Amministratori.

7.2.4 La proposta di nomina di un Amministratore può essere approvata in Assemblea Generale solamente qualora si riferisca ai candidati i cui nomi sono stati comunicati a tal fine

nell'ordine del giorno di tale Assemblea Generale o nelle note esplicative dello stesso.

- 7.2.5 L'Assemblea Generale può sospendere o revocare un Amministratore in qualsiasi momento.
- 7.2.6 Il Consiglio può sospendere in ogni momento un Amministratore Esecutivo.
- 7.2.7 Se un Amministratore è stato sospeso, il Consiglio convoca l'Assemblea Generale da tenersi entro tre (3) mesi dalla sospensione al fine di deliberare la revoca dell'Amministratore, nel rispetto dell'articolo 7.2.5 o interrompere o proseguire la sospensione, in caso contrario la sospensione decade.
- 7.2.8 In caso di vacanza della carica di un Amministratore Esecutivo o di incapacità di agire di un Amministratore Esecutivo, la gestione esecutiva della Società viene affidata temporaneamente al o ai restanti Amministratori Esecutivi purché il Consiglio provveda ad una sostituzione temporanea. In caso di vacanza delle cariche di tutti gli Amministratori Esecutivi o di incapacità di agire di tutti gli Amministratori Esecutivi o dell'Amministratore Esecutivo unico, a seconda dei casi, la gestione esecutiva della Società viene affidata temporaneamente agli Amministratori Non Esecutivi, restando inteso che il Consiglio può provvedere a una o più sostituzioni temporanee.
- 7.2.9 In caso di vacanza della carica di un Amministratore Non Esecutivo o di incapacità di agire di un Amministratore Non Esecutivo, l'esecuzione di tutti i compiti e l'esercizio dei poteri di tale Amministratore Non Esecutivo verrà affidata temporaneamente al o ai restanti Amministratori Non Esecutivi restando inteso che il Consiglio può, tuttavia, provvedere a una sostituzione temporanea. In caso di vacanza delle cariche di tutti gli Amministratori Non Esecutivi o di incapacità di agire di tutti gli Amministratori Non Esecutivi o dell'Amministratore Non Esecutivo unico, a seconda dei casi, l'Assemblea Generale sarà autorizzata ad affidare temporaneamente l'esecuzione dei compiti e l'esercizio dei poteri degli Amministratori Non Esecutivi a una o più persone.
- 7.2.10 Un Amministratore viene in ogni caso considerato incapace di agire ai sensi degli articoli 7.2.8 e 7.2.9:
- (a) durante la sua sospensione;
 - (b) durante i periodi nei quali la Società non è riuscita a mettersi in contatto con l'Amministratore (anche a seguito di malattia), a condizione che tale periodo sia superiore a più di cinque giorni consecutivi (o altro periodo che potrà essere stabilito dal Consiglio sulla base di fatti e circostanze di cui dispone);
 - (c) fatto salvo l'articolo 7.3.66, nelle delibere e nel processo decisionale del Consiglio su questioni in relazione alle quali l'Amministratore ha dichiarato di avere, o in relazione alle quali il Consiglio ha stabilito che avesse, un conflitto di interessi come descritto nell'articolo 7.3.55.

7.3 Consiglio: assunzione di decisioni.

- 7.3.1 Le riunioni sono tenute tutte le volte in cui sono richieste dall'Amministratore Senior Non Esecutivo o dal CEO o da almeno due Amministratori congiuntamente.
- 7.3.2 Il Consiglio adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti espressi in una riunione nella quale sia presente o rappresentata la maggioranza degli Amministratori aventi diritto di voto, salvo diversa indicazione del Regolamento del Consiglio.
- Nel processo decisionale del Consiglio, ogni Amministratore può esprimere un (1) voto. Le schede in bianco, le astensioni e i voti nulli sono considerati voti non espressi. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del CEO, salvo diversa indicazione del Regolamento del Consiglio.
- 7.3.3 Un documento contenente una (1) o più delibere adottate dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal segretario di quella specifica riunione consiliare costituisce valida prova di tali delibere.
- 7.3.4 In una riunione del Consiglio, un Amministratore può essere rappresentato solamente da un altro Amministratore in possesso di delega scritta o riproducibile in forma elettronica.

- 7.3.5 Un Amministratore non può partecipare alle delibere ovvero al processo decisionale di una delibera qualora abbia un conflitto di interessi personale diretto o indiretto con la Società o con la sua attività commerciale.
- 7.3.6 Qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare perché tutti gli Amministratori non possono partecipare alle delibere e al processo decisionale a causa di un conflitto di interessi, la delibera può essere comunque adottata dal Consiglio e gli articoli 7.2.10(c) e 7.3.55 non trovano applicazione.
- 7.3.7 L'approvazione dell'Assemblea Generale è necessaria per le delibere del Consiglio relative a significative variazioni dell'identità o delle caratteristiche della Società o della relativa attività commerciale, incluso in ogni caso:
- (a) la cessione dell'attività commerciale, o comunque dell'intera attività commerciale, a un soggetto terzo;
 - (b) la conclusione o l'interruzione di una collaborazione duratura della Società o di una Controllata con un'altra persona giuridica o società o come socio illimitatamente responsabile in una società, a condizione che la collaborazione o l'interruzione rivesta un'importanza sostanziale per la Società e
 - (c) l'acquisizione o la cessione di qualsiasi partecipazione nel capitale sociale di una società con un valore pari ad almeno un terzo (1/3) dell'attivo della Società, come riportato nello stato patrimoniale consolidato con nota integrativa secondo l'ultimo Bilancio di Esercizio adottato dalla Società ovvero da una sua Controllata.
- 7.3.8 Le sedute del Consiglio possono essere tenute per telefono, videoconferenza o comunicazione elettronica.
- 7.3.9 Il Consiglio può anche deliberare senza tenere una riunione, a condizione che tali delibere siano adottate per iscritto o in un formato riproducibile mediante mezzi elettronici di comunicazione e tutti gli Amministratori aventi diritto di voto abbiano acconsentito ad adottare la delibera senza tenere una riunione.
Gli articoli 7.3.1, 7.3.2, 7.3.55 e 7.3.66 si applicano anche all'adozione di delibere da parte del Consiglio senza che vi sia stata una riunione.
- 7.4 Consiglio: la remunerazione.**
- 7.4.1 La Società adotta una politica di remunerazione del Consiglio. La politica di remunerazione viene adottata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio.
- 7.4.2 La remunerazione degli Amministratori viene stabilita dall'Assemblea Generale conformemente alla politica di remunerazione dalla stessa adottata.
- 7.5 Rappresentanza.**
- 7.5.1 Il Consiglio è autorizzato a rappresentare la Società. La Società può essere rappresentata anche dal CEO.
- 7.5.2 Il Consiglio può autorizzare una (1) o più persone, dipendenti o non dipendenti della Società, a rappresentare la Società o autorizzare in modo diverso una (1) o più persone a rappresentare la Società in modo continuativo.
- 7.6 Manleva.**
- 7.6.1 Salvo diversa disposizione della legge olandese, la Società manleva, tiene indenni e risarcisce gli Amministratori attuali e gli ex Amministratori:
- (a) del costo ragionevole sostenuto per la difesa da pretese o procedimenti legali risultanti da un'azione o un'omissione nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'esercizio di altre funzioni che la Società ha chiesto loro di esercitare;
 - (b) di qualsiasi costo, perdita finanziaria, danno, risarcimento o sanzione finanziaria da loro dovuta a seguito di un'azione o di un'omissione di cui alla lettera (a);
 - (c) di qualsiasi importo da loro sostenuto a seguito di accordi transattivi sottoscritti in riferimento a un'azione od omissione di cui alla lettera (a);

- (d) dei costi ragionevoli di altri procedimenti in cui sono coinvolti quali attuali Amministratori o ex Amministratori tranne nel caso di procedimenti in cui fanno valere i propri diritti;
 - (e) dell'onere fiscale derivante dagli indennizzi di cui al presente articolo.
- 7.6.2 Una persona manlevata non ha diritto alla manleva e all'indennizzo di cui all'articolo 7.6.1 nella misura in cui:
- (a) è stato stabilito in una sentenza definitiva non appellabile del tribunale competente o, in caso di arbitrato, di un arbitro, che l'azione o l'omissione della persona manlevata può essere descritta come dolosa (*opzettelijk*), deliberatamente imprudente (*bewust roekeloos*), gravemente colposa (*ernstig verwijtbaar*). In tal caso, la persona manlevata deve rimborsare immediatamente gli importi anticipati o rimborsati dalla Società, tranne nel caso in cui la legge olandese non disponga altrimenti o ciò, nelle circostanze date, sia inaccettabile in base a criteri di ragionevolezza ed equità;
 - (b) i costi, le perdite finanziarie, i danni, il risarcimento e le sanzioni pecuniarie dovute dalla persona manlevata sono coperte da una polizza assicurativa e l'assicuratore ha liquidato i costi, le perdite finanziarie, i danni, il risarcimento o le sanzioni penali in oggetto (o si è impegnato irrevocabilmente a farlo);
 - (c) la persona manlevata non ha comunicato alla Società per iscritto non appena ragionevolmente possibile i costi, le perdite finanziarie, il risarcimento e le sanzioni pecuniarie o le circostanze che avrebbero potuto portare al verificarsi degli stessi;
 - (d) ciò che riguarda pretese o procedimenti legali intentati da tale persona manlevata contro la Società, ad eccezione di pretese o procedimenti legali avviati per ottenere l'indennizzo al quale tale persona manlevata ha diritto ai sensi del presente statuto, ai sensi di un accordo tra tale persona manlevata e la Società che è stato approvato dal Consiglio o ai sensi di un'assicurazione stipulata dalla Società a favore di tale persona manlevata oppure
 - (e) i costi, le perdite finanziarie, i danni, il risarcimento o le sanzioni pecuniarie sono sostenuti in riferimento al fatto che la persona manlevata (i) riconosce la responsabilità personale, (ii) decide di non difendersi o (iii) giunge a una soluzione transattiva, in ogni caso senza il previo consenso scritto della Società.
- 7.6.3 La Società (i) anticipa i costi, le perdite finanziarie, i danni, il risarcimento o le sanzioni pecuniarie al ricevimento di una stima dettagliata degli stessi ragionevolmente presentata dalla persona manlevata e (ii) rimborsa i costi, le perdite finanziarie, i danni, il risarcimento o le perdite finanziarie immediatamente al ricevimento di una fattura o altro documento che dimostri i costi o le perdite di capitale subiti dalla persona manlevata, in ogni caso a condizione che la persona manlevata si sia impegnata per iscritto a rimborsare tali costi, anticipi o risarcimenti qualora e nella misura in cui sorga un obbligo di rimborso di cui all'articolo 7.6.2 . La Società può richiedere un'adeguata garanzia per l'obbligo di rimborso in oggetto.
- 7.6.4 La persona manlevata si attiene alle istruzioni della Società riguardanti la strategia di difesa e coordina la strategia di difesa con la Società preventivamente. La persona manlevata chiede il previo consenso scritto della Società per: (i) riconoscere la responsabilità personale, (ii) decidere di non difendersi, e (iii) giungere a una soluzione transattiva.
- 7.6.5 La Società può stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile a beneficio delle persone manlevate.
- 7.6.6 Il Consiglio può inoltre implementare il presente articolo 7.6, anche stipulando condizioni aggiuntive, mediante accordo o in altro modo.
- 7.6.7 Il presente articolo può essere modificato senza il consenso delle persone manlevate, ma la manleva concessa nel presente articolo rimane in vigore per le pretese riguardanti il rimborso di costi e altri pagamenti di cui al presente articolo derivanti da un'azione o un'omissione della persona manlevata nel periodo in cui la manleva era in vigore.

8 ASSEMBLEE GENERALI.

8.1 Assemblee Generali.

- 8.1.1 Le Assemblee Generali possono aver luogo ad Amsterdam e a Haarlemmermeer (Aeroporto di Schiphol), in Olanda – Paesi Bassi.
- 8.1.2 L'assemblea Generale annuale si riunisce ogni anno non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 8.1.3 Il Consiglio fornirà all'Assemblea Generale le informazioni eventualmente richieste, salvo che ciò sia contrario all'interesse prevalente della Società. Se il Consiglio invoca l'esistenza di un interesse prevalente, fornirà le relative motivazioni a supporto.

8.2 Assemblee Generali: convocazione delle Assemblee Generali.

- 8.2.1 Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio.
- 8.2.2 Uno o più titolari di Azioni e/o Persone in possesso di Diritti Assembleari che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale emesso stabilita dalla legge possono chiedere al Consiglio per iscritto o con mezzi di comunicazione elettronica di convocare una Assemblea Generale, definendo nel dettaglio gli argomenti da discutere. In caso di inerzia del Consiglio nel porre in essere le necessarie attività per consentire che l'Assemblea Generale abbia luogo entro il periodo statutariamente previsto a partire dalla richiesta, il richiedente può chiedere al giudice di primo grado del tribunale distrettuale di essere autorizzato a convocare l'Assemblea Generale.

8.3 Assemblee Generali: avviso di convocazione delle Assemblee Generali e ordine del giorno.

- 8.3.1 La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta dal Consiglio osservando un periodo di preavviso di un numero di giorni precedenti l'Assemblea Generale almeno pari al termine previsto dalla legge e in conformità alla normativa legislativa e regolamentare del mercato di quotazione delle Azioni.
- 8.3.2 Il Consiglio può decidere di inviare l'avviso di convocazione a una Persona con Diritti Assembleari che consente alla notifica elettronica con un messaggio leggibile e riproducibile inviato per posta elettronica all'indirizzo da questi comunicato alla Società a tale fine.
- 8.3.3 L'Assemblea Generale è convocata in ottemperanza alla normativa olandese e mediante avviso pubblicato in formato elettronico a cui sia possibile accedere direttamente e con continuità fino all'Assemblea Generale.
- 8.3.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale andrà integrato, o sarà data comunicazione con le medesime modalità, con gli argomenti di cui facciano richiesta per iscritto uno o più Azionisti e/o altre Persone con Diritti Assembleari che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno la percentuale di capitale sociale emesso stabilita dalla legge, se la Società ha ricevuto la richiesta, e le relative motivazioni, entro la data stabilita dalla legge. Il Consiglio ha tuttavia il diritto di non inserire nell'ordine del giorno le proposte dei soggetti menzionati nel presente articolo 8.3.4 se le ritiene chiaramente estranee all'interesse della Società.
- 8.3.5 Le richieste di cui agli articoli 8.2.2 e 8.3.4 possono essere presentate in modalità elettronica. Il Consiglio può subordinare l'accettazione delle richieste di cui al periodo precedente a condizioni che saranno pubblicate sul sito web della Società.

8.4 Assemblee Generali: partecipazione alle Assemblee Generali.

- 8.4.1 In riferimento a una specifica Assemblea Generale per "**Persone con Diritti Assembleari**" e "**Persone con Diritti di Voto**" si intendono coloro che:
 - (a) sono Persone con Diritti Assembleari o Persone con Diritti di Voto, rispettivamente, alla Record Date di tale Assemblea Generale e
 - (b) sono registrati su un apposito registro istituito a tal fine dal Consiglio, indipendentemente dal titolare delle Azioni al momento di tale Assemblea Generale.

- 8.4.2 Al fine di esercitare i Diritti Assembleari e il diritto di voto in una specifica Assemblea Generale, occorre informare la Società per iscritto della propria intenzione entro il termine e nel luogo menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale. La comunicazione deve riportare il nome e il numero di Azioni che il soggetto rappresenterà nell'Assemblea Generale.
- 8.4.3 Il Consiglio può decidere che le Persone con Diritti di Voto possano, entro un periodo stabilito dal Consiglio, antecedente l'Assemblea Generale e non anteriore alla Record Date, esprimere il proprio voto in modalità elettronica o mediante lettera con le modalità stabilite dal Consiglio. I voti espressi con tali modalità sono considerati uguali ai voti espressi in assemblea.
- 8.4.4 Il Consiglio può decidere che i lavori dell'Assemblea Generale possano svolgersi con mezzi di comunicazione elettronica.
- 8.4.5 Il Consiglio può stabilire che ogni Persona con Diritti Assembleari e ogni Persona con Diritti di voto abbia il diritto, di persona o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, di partecipare, prendere la parola e, nella misura in cui abbia il diritto di voto, votare all'Assemblea Generale utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, a condizione che tale persona possa essere identificata tramite il mezzo elettronico in oggetto e sia in grado di seguire direttamente lo svolgimento dell'Assemblea e, nella misura in cui ha il diritto di voto, votare. Il Consiglio può subordinare l'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione a condizioni ragionevoli e necessarie per identificare la Persona con Diritti Assembleari o la Persona con Diritti di Voto e per l'affidabilità e la sicurezza delle comunicazioni. Le condizioni devono essere riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale ed essere pubblicate sul sito web della Società.
- 8.4.6 Nel caso in cui i Diritti Assembleari o il diritto di voto in un'Assemblea Generale debbano essere esercitati da un rappresentante autorizzato a mezzo di delega scritta, la delega deve pervenire alla Società entro la data stabilita dal Consiglio di cui all'articolo 8.4.2. Il requisito della delega in forma scritta si considera soddisfatto quando la delega viene registrata elettronicamente.
- 8.4.7 Gli Amministratori sono autorizzati a partecipare all'Assemblea Generale e possono esprimere opinioni di voto all'Assemblea Generale.
- 8.4.8 Il presidente dell'Assemblea Generale decide in merito a tutte le questioni riguardanti l'ammissione all'Assemblea Generale. Il presidente dell'Assemblea Generale può ammettere terzi all'Assemblea Generale.
- 8.4.9 La Società può stabilire che, prima di essere ammessa all'Assemblea Generale, qualsiasi persona sia identificata mediante passaporto in corso di validità o altro mezzo di identificazione e/o sia soggetto alle misure di sicurezza che la Società consideri adeguate alle circostanze.
- 8.4.10 L'Assemblea Generale si svolge in lingua inglese.

8.5 Assemblee Generali: ordine di discussione, verbali.

- 8.5.1 L'Assemblea Generale viene presieduta:
- (a) dal Presidente oppure
 - (b) se il Presidente è assente, dall'Amministratore Non Esecutivo Senior oppure
 - (c) se l'Amministratore Non Esecutivo Senior è assente, da uno (1) degli altri Amministratori Non Esecutivi designato a tal fine dal Consiglio; oppure
 - (d) se nessuno degli Amministratori Non Esecutivi è presente all'Assemblea Generale, dalla persona nominata dall'Assemblea Generale.
- Il presidente dell'Assemblea Generale nomina il segretario dell'Assemblea Generale
- 8.5.2 Il Presidente dell'Assemblea Generale stabilisce l'ordine di discussione conformemente all'ordine del giorno e può limitare il tempo di intervento o adottare altre misure al fine di garantire un regolare svolgimento dell'Assemblea Generale.
- 8.5.3 Tutte le questioni relative allo svolgimento dell'Assemblea Generale o all'Assemblea stessa sono decise dal presidente dell'Assemblea Generale.
- 8.5.4 Il verbale delle questioni affrontate nell'Assemblea Generale deve essere redatto dal segretario dell'Assemblea Generale, tranne nel caso venga predisposto un verbale notarile dell'Assemblea

Generale. Il verbale dell'Assemblea Generale viene approvato e successivamente sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea Generale.

8.5.5 Una dichiarazione scritta firmata dal presidente dell'Assemblea Generale che l'Assemblea Generale ha adottato una delibera costituisce valida prova di tale delibera nei confronti di terzi.

8.6 Assemblee Generali: Delibere.

8.6.1 L'Assemblea Generale delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi a prescindere dalla porzione di capitale sociale emesso che tali voti rappresentano, tranne diversa indicazione della legge o dello statuto.

8.6.2 Ogni Azione conferisce il diritto a esprimere un (1) voto all'Assemblea Generale. Le schede in bianco, le astensioni e i voti nulli sono considerati voti non espressi.

8.6.3 Non possono essere espressi voti in Assemblea Generale per le Azioni detenute dalla Società o da una delle Controllate. I titolari di diritto di usufrutto o di pegno su Azioni appartenenti alla Società o alle sue Controllate non sono esclusi dal voto se il diritto di usufrutto o il diritto di pegno è stato creato prima che l'Azione in questione divenisse un'azione propria della Società o di una delle Controllate. La Società o una Controllata non può esprimere un voto in relazione a un'Azione sulla quale ha un diritto di pegno o usufrutto.

8.6.4 Il presidente dell'Assemblea Generale stabilisce il metodo di voto.

8.6.5 La decisione del presidente dell'Assemblea Generale in merito all'esito di un voto è risolutiva.

8.6.6 Il presidente dell'Assemblea Generale decide in caso di parità dei voti.

8.6.7 Tutte le controversie riguardanti il voto per le quali né la legge né lo statuto prevedano una soluzione sono decise dal presidente dell'Assemblea Generale.

9 ESERCIZIO FINANZIARIO, RELAZIONE ANNUALE E REVISORE.

9.1 Esercizio finanziario. Relazione annuale.

9.1.1 L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare

9.1.2 Ogni anno, nei termini di legge, il Consiglio redige il Bilancio di Esercizio. Il Bilancio di Esercizio deve essere accompagnato dalla dichiarazione del revisore di cui all'articolo 9.2.1, dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa nella misura in cui sia richiesta.

9.1.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere firmato da tutti gli Amministratori. In caso di mancanza di una (1) o più firme degli Amministratori, occorre darne notizia e indicare le motivazioni.

9.1.4 La Società garantisce che il Bilancio di Esercizio, la Relazione sulla gestione e la nota integrativa di cui all'articolo 9.1.2 siano disponibili presso la sede sociale dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale chiamata ad approvarli.

Le Persone con Diritti Assembleari possono prendere visione di tali documenti e ottenerne copia gratuitamente.

9.1.5 Il Bilancio di Esercizio è approvato dall'Assemblea Generale.

9.1.6 Nell'Assemblea Generale chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio, può essere discusso come argomento separato all'ordine del giorno l'esonero da responsabilità degli Amministratori.

9.2 Revisore.

9.2.1 L'Assemblea Generale nomina un revisore legale incaricandolo di procedere alla revisione del Bilancio di Esercizio conformemente all'articolo 2:393(3) BW. La nomina può essere conferita a una società di revisione. Il Consiglio propone un revisore per la nomina.

9.2.2 Se l'Assemblea Generale non procede alla nomina del revisore, il Consiglio è autorizzato a provvedere.

9.2.3 L'incarico del revisore può essere revocato dall'Assemblea Generale e dall'organo sociale che lo ha conferito. L'incarico può essere revocato solo in presenza di validi motivi e conformemente all'articolo 2:393(2) BW.

9.2.4 Il revisore riferisce al Consiglio in merito agli esiti della revisione e presenta i risultati della revisione in una dichiarazione sulla rappresentazione veritiera e corretta fornita dal Bilancio di Esercizio.

9.2.5 Il Consiglio può conferire incarichi (ulteriori a quelli menzionati in precedenza) al revisore di cui sopra o a un revisore diverso a spese della Società.

10 UTILI, PERDITE E DISTRIBUZIONI.

10.1 Utili e perdite. Distribuzioni sulle Azioni.

10.1.1 La distribuzione di dividendi ai sensi del presente articolo 10.1 avrà luogo dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio che dimostra che la distribuzione è consentita.

10.1.2 La Società può effettuare distribuzioni sulle Azioni solo nella misura in cui il patrimonio netto sia superiore alla somma della porzione di sottoscritto e liberato e delle riserve obbligatorie previste dalla legge o dallo statuto.

10.1.3 Su proposta del Consiglio, l'Assemblea Generale può deliberare di destinare a riserve gli utili o parte degli stessi.

10.1.4 L'Assemblea Generale può disporre liberamente degli utili residui dopo l'applicazione dell'articolo 10.1.3.

10.1.5 L'Assemblea generale può deliberare di distribuire un dividendo in natura o sotto forma di Azioni solamente su proposta del Consiglio.

10.1.6 Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo 10.1, l'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio, deliberare di effettuare distribuzioni agli Azionisti attingendo a una o più riserve che la legge o lo statuto non vieta alla Società di distribuire.

10.1.7 Una perdita può essere compensata con le riserve previste dalla legge solo nella misura consentita dalla legge.

10.1.8 Le Azioni detenute dalla Società non vengono considerate ai fini del calcolo dell'importo di qualsiasi dividendo o distribuzione. Nessun dividendo viene erogato alla Società sulle azioni detenute dalla Società, tranne nel caso le Azioni siano gravate da un diritto di usufrutto o di pegno.

10.2 Distribuzioni infra-annuali.

10.2.1 Il Consiglio o l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, può deliberare di effettuare distribuzioni infra-annuali sulle Azioni qualora uno conto economico infra-annuale dimostri che il requisito dell'articolo 10.1.2 è stato soddisfatto.

10.2.2 Il conto economico infra-annuale di cui all'articolo 10.2.1 si riferisce alle condizioni delle attività e delle passività a una data non antecedente il primo giorno del terzo mese precedente il mese nel quale la delibera della distribuzione viene pubblicata. Questo conto economico infra-annuale deve essere redatto sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. Nel conto economico devono essere inclusi gli importi da destinare alle riserve ai sensi della legge e dello statuto. Il conto economico deve essere firmato dagli Amministratori. In caso di mancanza di una (1) o più firme degli Amministratori, tale circostanza deve essere menzionata e motivata.

10.3 Notifiche e pagamenti.

10.3.1 Qualsiasi proposta di distribuzione sulle Azioni deve essere immediatamente pubblicata dal Consiglio conformemente al regolamento del mercato sul quale le Azioni sono ufficialmente quotate su richiesta della Società. La notifica deve specificare i tempi e le modalità in cui la distribuzione sarà effettuata o, nel caso di una proposta di distribuzione, si prevede che sarà effettuata.

10.3.2 Le distribuzioni saranno effettuate entro trenta (30) giorni dalla data in cui sono state dichiarate, tranne nel caso in cui il Consiglio stabilisca una data diversa.

10.3.3 I soggetti aventi diritto a una distribuzione saranno gli Azionisti, e, in quanto rilevanti, i titolari di diritti di usufrutto o di un diritto di pegno su Azioni, a una data che deve essere stabilita dal Consiglio a tal fine. Tale data non potrà essere antecedente alla data in cui è stata annunciata la distribuzione.

10.3.4 I dividendi non reclamati alla scadenza di cinque (5) anni e un (1) giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili sono devoluti alla Società e sono portati a riserva.

10.3.5 Il Consiglio può stabilire che le distribuzioni sulle Azioni possono essere effettuate in euro o in un'altra valuta.

11 MODIFICA DELLO STATUTO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE.

11.1 Modifiche del presente statuto. Scioglimento.

11.1.1 La delibera per la modifica del presente statuto o lo scioglimento della Società può essere adottata dall'Assemblea Generale solamente previa proposta del Consiglio.

11.1.2 Se una proposta per la modifica del presente statuto deve essere sottoposta all'Assemblea Generale, ciò sarà menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea fino alla conclusione della stessa una copia della proposta contenente il testo della modifica proposta sarà tenuta a disposizione degli Azionisti e di altri Soggetti con Diritti Assembleari, affinché possano prenderne visione.

11.2 Liquidazione.

11.2.1 Se la Società viene sciolta, la liquidazione viene effettuata dal Consiglio, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale.

11.2.2 Il presente statuto resta efficace, per quanto possibile, nel corso della liquidazione.

11.2.3 Il patrimonio residuo della Società dopo il soddisfacimento di tutti i debiti viene attribuito, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2:23b BW, agli Azionisti in proporzione al valore nominale delle Azioni detenute da ciascuno di essi.